



# COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

**COPIA**

**CODICE ENTE 16017**

**DELIBERAZIONE N° 25 del 21/10/2021**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SABBIATURA PER LE STAGIONI INVERNALI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 DELLE STRADE COMUNALI INTERNE FRAZIONE VALLE IN COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO  
AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO "IN HOUSE" AL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA DEL SERVIZIO AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 192 DEL CODICE DEI CONTRATTI.**

L'anno duemilaventuno, addì ventuno del mese di Ottobre alle ore 20:30, presso il Palazzo Comunale di Via San Marco, 19, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica.

Intervengono i Signori:

<b>N°</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1	MORGANI SERENA	SI	
2	TONSI MATTEO		SI
3	TOSA MARIO	SI	
4	TOSA ELISA	SI	
5	PRADELLA ROBERTO	SI	
6	SILVESTRI MICHELANGELO		SI
7	BONOMELLI ANTONIO	SI	
8	FERRI MARINA	SI	
9	TOSA ALBERTO	SI	
10	SISTI GERMANO	SI	
11	PASINETTI ENRICO		SI

PRESENTI: 8 ASSENTI: 3

Sono presenti gli assessori esterni :

BOLDINI MATTEO, BONOMELLI ALESSANDRO

Sono presenti i prosindaci:

MAGNINI GRAZIANO, MAZZUCHELLI PAOLO

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Paolo Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Morgani Serena, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SABBIAIATURA PER LE STAGIONI INVERNALI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 DELLE STRADE COMUNALI INTERNE FRAZIONE VALLE IN COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO**  
**AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO "IN HOUSE" AL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA DEL SERVIZIO AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 192 DEL CODICE DEI CONTRATTI.**

Il Sindaco illustra l'argomento segnalando che il Comune di Savioere intende affidare lo sgombero neve, compresa la sabbaiatura e la salatura delle strade comunali dell'abitato di Valle, attraverso il modello dell'affidamento in House, al consorzio Forestale Alta Valle Camonica come previsto dal codice dei contratti pubblici, non disponendo di dipendenti sufficienti a garantire l'esecuzione del servizio in economia del servizio di sgombero neve dalle strade dell'abitato di Valle.

La proposta è quella di affidare il predetto servizio per 5 anni tenuto conto che il Consorzio Forestale si è reso disponibile allo svolgimento di detto Servizio. Il Comune di Savioere è socio del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica il cui capitale sociale è interamente direttamente posseduto da soci pubblici. Il Consorzio Forestale è stato iscritto nell'apposito elenco degli amministratori che operano per affidamenti diretti come società in House e che il consorzio ha adeguate capacità tecnico professionali per gestire il servizio.

Precisa il Sindaco che il Consorzio ha acquistato i propri mezzi e svolgerà il servizio in assoluta autonomia. Rispetto allo scorso anno l'importo è più alto.

Interviene il consigliere di minoranza Tosa Alberto segnalando che il costo che il Comune di Savioere si appresta ad assumere è comunque basso in relazione al servizio da svolgere.

Interviene il consigliere di minoranza Sisti Germano chiedendo se nel Servizio sono ricomprese le scale.

Replica il Sindaco sostenendo che abbiamo disponibili dei voucher di circa euro 3.000,00 e si è deciso di impegnarli per queste esigenze nonché per la pulizia dei cimiteri di Ponte e Savioere; per le scale, poste e cimiteri vi sarà una persona dedicata a pulizia e manutenzione. Siamo pertanto coperti da questo punto di vista, abbiamo la disponibilità anche della Protezione Civile.

Dopo di che

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri di minoranza Sisti Germano e Tosa Alberto

**PREMESSO** che il Comune di Savioere dell'Adamello, non dispone di dipendenti sufficienti a garantire l'esecuzione del servizio in economia di sgombero neve dalle strade dell'abitato di Valle;

**RICHIAMATI:**

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa (art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e smi);
- l'art 42, comma 2 lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi (TUEL), che attribuisce alla competenza del consiglio -tra l'altro- gli affidamenti di attività o servizi mediante convenzioni;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e smi, il Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli artt. 5 e 192;

**RICHIAMATO**, inoltre, seppur non strettamente necessario, l'art. 16 del d.lgs. 175/2016 relativo alle "società in house", norma che, per il caso in esame, può essere considerata un "utile riferimento";

**PREMESSO** che

- l'art. 14 ed il Protocollo 26 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea danno ampia autonomia agli stati membri e non impongono l'applicazione d'un particolare modello gestionale per i "servizi di interesse generale";
- applicando il diritto comunitario, le amministrazioni locali possono:
  - a) con contratto d'appalto o di concessione, commissionare i servizi a privati selezionandoli con gara;
  - b) instaurare rapporti di partnership pubblico-privato, selezionando con procedura ad evidenza pubblica l'imprenditore privato;
  - c) decidere di "auto-produrre" in economia i servizi;
- il modello dell'"in house providing" appartiene a quest'ultima opzione: l'autoproduzione dei servizi;
- come precisato, tali modelli gestionali sono previsti dal diritto comunitario per "servizi di interesse generale", quindi per i servizi "rivolti alla collettività";
- gli stessi modelli gestionali possono essere applicati per la produzione dei "servizi strumentali", i servizi rivolti alla stessa pubblica amministrazione, che indubbiamente sono meno rilevanti rispetto ai servizi di interesse generale";
- l'affidamento in house è sottratto alla disciplina degli appalti dall'art. 5 del d.lgs. 50/2016 e smi, pertanto la decisione di procedere mediante un affidamento "in house providing", avendo la connotazione d'una scelta politico gestionale, non compete al funzionario ma a questo esecutivo;
- come già precisato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l'affidamento in house è sottratto alla disciplina del Codice stesso;
- perché si abbia house providing è necessario che siano soddisfatte tutte e tre le condizioni seguenti:
  - a) l'amministrazione esercita sulla persona giuridica affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
  - b) oltre l'ottanta per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione controllante;
  - c) nella persona giuridica controllata non c'è alcuna partecipazione diretta di capitali privati;
    - un'amministrazione esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, "qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata" (art. 5 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e smi);
    - tale controllo potrebbe "anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore" (art. 5 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e smi);
    - inoltre, il controllo analogo potrebbe essere esercitato in forma congiunta da più amministrazioni pubbliche nei confronti della medesima persona giuridica (art. 5 comma 5 del d.lgs. 50/2016 e smi);

## **CONSIDERATO CHE:**

- il comma 2 del medesimo art. 192, prevede che ai fini dell'affidamento in house di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti svolgano preventivamente la valutazione:
- a) “sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato”;
- b) “nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;
- il comma 2 dell'art. 192 richiede un onere motivazionale aggravato della decisione di ricorrere all'in house, che presuppone lo svolgimento d'una indagine comparativa che possa dimostrare sia la convenienza economica che sociale dell'affidamento diretto;
- i servizi in esame sono reperibili, in regime concorrenza, sul mercato pertanto trova applicazione il comma 2 dell'art. 192 del Codice dei contratti;

## **RILEVATO CHE:**

- Nel contesto dell'autoproduzione del settore pubblico è stato elaborato, dapprima in via giurisprudenza e poi in via normativa settoriale, l'istituto dell'in house providing, il quale ricorre, come è noto, allorché l'amministrazione si struttura per procurarsi una prestazione tramite un soggetto formalmente distinto da sé stessa ma sostanzialmente ad essa riconducibile senza dover ricorrere ad operatori economici da reperire attraverso il ricorso al “mercato esterno”;
- Fin dall'inizio, la giurisprudenza della corte di giustizia europea (sentenza Stadt Halle, 11 gennaio 2005, in causa C-26/03) ha riconosciuto che rientra nel potere organizzativo delle autorità pubbliche “auto-produrre” beni, servizi o lavori mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall'ente conferente, siano legati a quest'ultimi da una “relazione organica”;
- Oggi, attraverso l'emanazione del [nuovo codice dei contratti pubblici \(d.lgs. 50/2016\)](#), l'ordinamento italiano ha nuovamente recepito quanto disposto in ambito comunitario dalle direttive UE n. 23, 24 e 25 del 2014, a completamento della normativa avviata dalla famosa “sentenza Teckal” (corte di giustizia europea, 18 novembre 1999, causa C-107/98)
- L'art. 5 del nuovo codice dei contratti pubblici, recato dal d.lgs. N. 50 del 18 aprile 2016, recepisce gli articoli 12 e 13 della direttiva 2015/24/UE, 28 della direttiva 2015/25/UE e 17 della direttiva 2015/23/UE art. 23, escludendo dall'ambito di applicazione del codice gli affidamenti in house effettuati nell'ambito del settore pubblico;
- I requisiti europei legittimanti gli affidamenti diretti in house, in deroga alle regole ordinarie di affidamento dei contratti pubblici d'appalto, sono esplicitati dal citato art. 5, secondo cui:
  - a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve esercitare sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
  - b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
  - c) nella persona giuridica controllata non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- Tali requisiti sono considerati sussistenti laddove l'organismo sia iscritto in apposito elenco degli organismi in house tenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

## **CONSIDERATO CHE:**

- Il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica si è reso disponibile allo svolgimento di detto servizio;

- Si ritiene che il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica abbia adeguate capacità tecnico professionali per procedere alla gestione tecnica del servizio di cui trattasi;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 22/12/2017 ad oggetto: “Approvazione modifiche allo statuto del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica”;

**RILEVATO CHE:**

- il Comune di Saviore dell’Adamello è socio del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica il cui capitale sociale è interamente e direttamente posseduto da soci pubblici;
- in data 06/02/2018 con domanda n. 295, prot 0011251 la Comunità Montana ha richiesto ad ANAC, per sé e per i consorziati, tra cui il Comune di Saviore dell’Adamello, l’iscrizione del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica quale propria società in house;
- Il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica è stato iscritto nell’apposito “elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’art. 192, comma 1, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, giusta delibera nr. 3 del 09/01/2019, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che ha provveduto ad iscrivere i comuni soci, tra i quali anche il comune di Saviore dell’Adamello;
- In ragione dell’iscrizione nell’elenco degli organismi in house, il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica è operante in regime di “in house providing” dei comuni soci, ovvero sottoposta a controllo analogo, nel rispetto della normativa vigente, in quanto le Amministrazioni esercitano sulle persone giuridiche di cui trattasi un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi (influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative);

**DATO ATTO** che per quanto concerne la congruità economica dell’offerta, il Rup del procedimento ha svolto una puntuale verifica del prezzo richiesto dal Consorzio riportando il prezzo fisso a corpo:

- ai prezzi di mercato ed alle spese pregresse per uguali servizi;
- alla carenza di offerta sul mercato per l’esecuzione di servizi che richiedono specifiche e costose attrezzature, soggette a forte usura;
- all’esigenza di disporre di macchinari ed attrezzature di piccole dimensioni in grado di operare in strade strette;
- a valutazioni inerenti il numero di uscite, i materiali di consumo (Ghiaietto e sale), lo spazzamento strade a fine stagione, comprensivo di smaltimento dei rifiuti.

L’analisi del prezzo a corpo offerto dal Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, tenuto conto della complessità del servizio e del prezzo garantito per 5 stagioni invernali, risulta congruo e conveniente per il Comune;

**RITENUTO** pertanto che, ai sensi dell’art. 192, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento diretto del Servizio in argomento al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica risponda ai criteri di efficienza, economicità e qualità delle prestazioni di servizio poiché, in considerazione delle caratteristiche tecniche delle attività da eseguire, tale soggetto garantisce l’ottimizzazione dell’intervento sotto il profilo della qualità, in considerazione dell’esperienza maturata nel corso degli anni nella gestione di servizi uguali per i Comuni soci, della disponibilità di mezzi idonei allo scopo e di personale tecnicamente e professionalmente qualificato;

**VISTI:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico

- delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
  - l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
  - il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
  - il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati rilasciati i pareri, che vengono allegati all'originale, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili dei servizi;

CON VOTI favorevoli n. 8 astenuti e contrari nessuno, espressi nei modi di legge dai n. 8 Consiglieri presenti;

### **DELIBERA**

1. **DI AFFIDARE**, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.lgs. 50/2011 il SERVIZIO DI SPARTINEVE ED INSABBIATURA PER LE STAGIONI INVERNALI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 ,2024-2025, 2025-2026 DELLE STRADE COMUNALI INTERNE FRAZIONE DI VALLE IN COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO, come meglio descritto nel capitolato speciale, nell'elenco delle vie e nell'ortofoto, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, Via G. Treboldi n. 77 Edolo (BS), Codice Fiscale e Partiva Iva 01810800985, quale organismo in house, per cinque stagioni invernali a decorrere dal 01/11/2021 e fino al 30/04/2026;
2. **DI APPROVARE** lo schema di contratto regolante i rapporti tra il Comune di Savio dell'Adamello e il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che il corrispettivo per le prestazioni fornite è fissato nell'ambito del contratto, cui si rinvia per assumere i relativi impegni di spesa;
4. **DI DARE ATTO** che il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica è stato iscritto nell'apposito “elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house” di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, giusta deliberazione n. 3 del 09/01/2019, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, cui si rinvia;
5. **DI STABILIRE** che la presente deliberazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
6. **DI INVIARE** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente, al Responsabile del Servizio interessato e al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica.
7. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Tecnico per la sottoscrizione del contratto;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON VOTI favorevoli n. 8 astenuti e contrari nessuno, espressi nei modi di legge dai n. 8 Consiglieri presenti;

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to Morgani Serena

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Paolo Scelli

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69. in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi

Lì, 09/12/2021

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Paolo Scelli

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suestesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000)
- diverrà esecutiva il 03/01/2022 decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

Lì, 09/12/2021

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Paolo Scelli

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Saviore dell'Adamello, 09/12/2021

Segretario Comunale  
Dott. Paolo Scelli